

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GUARINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1976

#### Nozione di piccolo imprenditore

ONOREVOLI SENATORI. — Uno dei maggiori commercialisti italiani, Giorgio Ascarelli, ha definito l'identificazione della figura giuridica del piccolo imprenditore come il « più noto dei nostri *puzzles* legali ». In effetti il succedersi e l'accavallarsi, dal 1942 ad oggi, di norme di legge ambigue e tra loro contraddittorie ha fatto sì che in ordine alla distinzione tra imprenditore e piccolo imprenditore, con particolare riguardo al piccolo imprenditore commerciale, sia stato detto, in dottrina e giurisprudenza, tutto e il contrario di tutto, senza peraltro che si sia pervenuti a conclusioni affidanti e accolte, se non da tutti gli studiosi e gli operatori del diritto, quanto meno da una consolidata maggioranza degli stessi. La questione potrebbe lasciare indifferente il legislatore, il quale *de minimis non curat* e fa bene, se i risvolti pratici ne fossero irrilevanti o limitati: dare alimento alle discussioni dei dotti ed alle esercitazioni degli studenti universitari è, in fin dei conti, benefico per lo sviluppo della cul-

tura nazionale e per l'affinamento delle capacità di analisi dei giuristi italiani. Tuttavia, a parte il fatto che altri e numerosi *puzzles*, pur se meno rinomati, nella nostra legislazione davvero non mancano, sì che la fornitura di casi clinici a docenti e discenti è più che ampiamente assicurata, il punto decisivo è questo: che, sopra tutto dopo la recente riforma tributaria, i piccoli imprenditori commerciali si trovano più che mai, nel nostro paese, esposti al rischio di non essere considerati tali a sensi di legge, e quindi al pericolo di fallimenti, e di conseguenziali incriminazioni di bancarotta, che assolutamente non meritano. Si parla tanto dell'opportunità, anzi della necessità di una « incentivazione » dell'iniziativa imprenditoriale privata: ebbene, ci si compiaccia pure di questa goffa terminologia di moda, purchè ci si renda conto che l'incentivazione più incentivante di tutte non consiste, per l'iniziativa imprenditoriale privata, nella diffusione a piog-

gia (oppure selezionata con criteri assai spesso discutibili) di poco danaro o di striminzite aperture di credito, provenienti all'ottanta per cento dal prosciugamento delle buste paga dei contribuenti a reddito da lavoro dipendente, ma sta nel dare sicurezza, e con la sicurezza fiducia, a quella vastissima massa di « bottegai », sia del ramo industriale sia del ramo commerciale, cui è affidata una quota essenziale della vitalità del nostro sistema economico.

Ecco, in estrema sintesi, i termini del problema. Il codice civile del 1942 assegnò (articolo 2082) la qualifica di « imprenditore » a chiunque eserciti professionalmente « una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi », ma, ad evitare che le molte responsabilità connesse a questa qualifica si applicassero indiscriminatamente a tutta la gamma degli esercenti professionali di attività economiche organizzate (gamma che va dai vertici della FIAT o della Montedison sino alle bassure del pizzicagnolo e del garagista), si affrettò opportunamente ad aggiungere che dagli imprenditori a tutto sesto bisogna distinguere, a così dire, la fanteria dei « piccoli imprenditori », cui riservò un trattamento più consono alle modeste dimensioni delle loro imprese (cfr., ad esempio, articoli 1330, 1368, comma secondo, 1722, n. 4, 1824). Più precisamente, l'articolo 2083 del codice civile qualificò (e qualifica) piccoli imprenditori « i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia »: definizione, per vero, alquanto elastica che, oltre a sollevare il dubbio se siano da considerare in ogni caso come piccoli imprenditori i coltivatori diretti e gli artigiani, affida alle valutazioni della magistratura l'identificazione concreta degli esponenti della categoria. Fu forse per evitare troppo sottili controversie e troppo divergenti decisioni in materia che la legge fallimentare dello stesso anno 1942 (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), volendo saggiamente escludere i piccoli commercianti dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali, stabilì (articolo 1, comma secondo)

che « sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività commerciale, i quali sono stati riconosciuti, in sede di accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile », aggiungendo che, in mancanza di accertamento, « sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività commerciale nella cui azienda risulta essere stato investito un capitale non superiore a lire trentamila » e specificando altresì che « in nessuno caso sono considerate piccoli imprenditori le società commerciali ». Di qui il *puzzle* interpretativo cui si è accennato all'inizio di questa relazione: *puzzle* reso ancora più complesso, ai limiti dell'autentico rompicapo, dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 (e disposizioni successive), la quale definisce « artigiana » (quali che ne siano le dimensioni) qualunque impresa relativa a beni e servizi « di natura artistica e usuale » (*amplius* articoli 1 e 2) purchè organizzata e diretta dal suo titolare, nonchè dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che ha tolto di mezzo (articolo 82) l'imposta di ricchezza mobile (nella specie, l'imposta di categoria C/1). Ed infatti, pur se nel 1952 (legge 20 ottobre 1952, n. 1375) il « capitale investito in azienda » dal piccolo imprenditore è stato portato da lire trentamila a lire novecentomila, la legislazione vigente, almeno secondo le interpretazioni più rigide e restrittive, mentre sottrae al fallimento le imprese artigiane senza limiti di dimensione economica, espone praticamente al fallimento ogni altra impresa commerciale, dal momento che è addirittura grottesco che una attività imprenditoriale possa basarsi su un investimento di capitale che non giunge nemmeno al milione.

A questo punto, il nodo interpretativo può essere sciolto, o per meglio dire tagliato, solo da un intervento del legislatore, il quale: *a)* abroghi i due primi periodi del comma secondo dell'articolo 1 della legge fallimentare, lasciando intatta solo l'inconcepibilità (fisata nel terzo periodo) dell'impresa sociale come piccola impresa; *b)* chiarisca il testo dell'articolo 2083 del codice civile nel senso che sono piccoli imprenditori tutti e solo

gli imprenditori (artigiani compresi) che organizzano un'attività economica sulla base prevalente del lavoro proprio e dei propri familiari. Questa soluzione, che risponde (si badi) alle suggestioni della migliore dottrina e della più cauta giurisprudenza, riapre l'accesso nella categoria dei piccoli imprenditori

a centinaia di migliaia di operatori economici che il buon senso vuole siano trattati come tali e incoraggia, in particolare, i piccoli commercianti ad affrontare (senza timore di fallimento in caso di insolvenza) i già notevoli rischi di impresa. Donde l'articolato che si propone col presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

L'articolo 2083 del codice civile è modificato come segue:

« *Piccoli imprenditori*. — Sono piccoli imprenditori le persone fisiche che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia ».

### Art. 2.

Il comma secondo dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è modificato come segue:

« Sono considerati piccoli imprenditori coloro che esercitano professionalmente un'attività commerciale nei limiti fissati dall'articolo 2083 del codice civile. In nessun caso sono considerate piccoli imprenditori le società commerciali ».